
ORDINANZA MUNICIPALE

sul campeggio

(del 19 agosto 2024)

Il **Municipio di Muralto**, avvalendosi della sua competenza nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, in particolare a tutela dell'ordine, della tranquillità, dell'igiene e del decoro pubblico, accertata la necessità di:

- Disciplinare l'utilizzazione delle aree d'uso collettivo del demanio comunale;
- Prevenire la pratica del campeggio abusivo;
- Offrire la possibilità di una sosta d'emergenza limitata nel tempo per i detentori di camper su area pubblica;

Richiamata la Legge sui campeggi del 26 gennaio 2004, l'art. 107 LOC e gli art. 23-26 RALOC

ORDINA:

art. 1

L'accamparsi con installazioni mobili di ogni tipo è permesso esclusivamente sulle aree autorizzate e attrezzate a campeggio.

art. 2

Il campeggio su suolo demaniale comunale, quale i giardini, parchi, strade, piazze, parcheggi, boschi di principio **è severamente vietato**.

Il Municipio può concedere delle deroghe.

art. 3

Il Municipio può stabilire aree d'emergenza destinate ad ospitare veicoli attrezzati per il campeggio, informando sulle modalità di utilizzazione.

La durata massima della sosta giornaliera è limitata a 24 ore.

E' prelevata di principio una tassa d'uso da CHF 50.00 a CHF 100.00 per ogni sosta.

art. 4

I trasgressori sono puniti dal Municipio con una multa con un importo minimo di CHF 50.00 e un massimo di CHF 5'000.00. La relativa procedura è disciplinata dagli art. 145 ss LOC.

art. 5

La polizia è incaricata dell'esecuzione della presente Ordinanza, compreso l'allontanamento dei trasgressori.

art. 6

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dall'art. 192 LOC e abroga ogni precedente disposizione.

art. 7

Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 20 agosto 2024 per un periodo di trenta giorni.

(Ris. mun. 554/2024 del 19 agosto 2024)

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

  

Dott. Stefano Gilardi

Werther Monti